



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

GB/gf

	Università degli Studi di Verona	Direzione Affari Generali
		Albo Ufficiale
Albo n.	758/2013	n. prot. 46689
Il presente documento è stato pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo		
dal 25/09/2013 al 25/10/2013		

Decreto Rettorale n.rep. 2188
Prot.n. 46616

IL RETTORE

Visto lo Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi di Verona emanato con Decreto Rettorale 7 ottobre 1994 n.6435 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1994 n. 250 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2001, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visto il Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con Decreto Rettorale n. 2637 del 16 giugno 2008;

Visto il Regolamento per gli studenti impegnati a tempo parziale emanato con Decreto Rettorale n.3538-2013, prot. 42128 del 29 settembre 2008;

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale – emanato con Decreto Rettoriale n.2154-2013, prot. 45975 del 20 settembre 2013;

Vista la nota del Presidente del Collegio Didattico di Infermieristica, prof. Albino POLI, del 23 settembre 2013, prot. 46385, con la quale si richiede di rivedere le soglie minima e massima di crediti acquisibili da parte degli studenti per mantenere il regime di studenti part-time;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere alla modifica del Regolamento di Ateneo per gli Studenti impegnati a tempo parziale, visto l'inizio del nuovo anno accademico 2013/2014 stabilito al 1° ottobre 2013;

Sentito il Direttore Generale

DECRETA

Art. – Il "Regolamento per gli studenti impegnati a tempo parziale" viene modificato nella parte relativa al range di crediti per il riconoscimento dello status di studente part-time, come di seguito indicato nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante, stabilendone altresì l'entrata in vigore alla data del presente atto.

Art. 2 – Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo e registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Verona, li 24/9/2013

Il Rettore
(prof. Alessandro Mazzucco)



REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE

Art. 1

Il presente Regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 7, lettera i), del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e dell'art 19, comma 1, lett. c) del vigente Statuto di Autonomia dell'Università degli Studi di Verona, si applica esclusivamente agli studenti dei corsi attivati secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 509 del 3 novembre 1999 e dal D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 (Laurea, Laurea Specialistica a ciclo unico, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico).

Possono fruire dell'istituto del part-time tutti gli studenti iscritti all'Ateneo di Verona che presentino domanda entro il 1° settembre di ogni anno.

Lo studente mantiene lo status di studente part-time sino a sua richiesta specifica di ripristino della condizione di full-time da presentarsi entro il medesimo termine del 1° settembre.

Il regime a tempo parziale per lo studente regola esclusivamente la durata della carriera universitaria e i relativi oneri economici e permette allo studente di conseguire il titolo, senza incorrere nella condizione di fuori corso, per il doppio della durata normale del corso stesso.

Art. 2

Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo, per giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi può concordare, all'atto dell'immatricolazione, un percorso formativo con un numero di crediti non superiore a quaranta e non inferiore a dodici per ogni anno. L'opzione formulata per la scelta del regime di part-time non può modificare la "durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata "durata normale del corso", valida ai fini giuridici, e "durata concordata del corso", che riguarda l'organizzazione didattica del corso stesso. È sempre consentito, a fronte di un cambiamento della condizione dello studente il transito dal regime part-time a full-time e viceversa, presentando apposita richiesta entro il 1° settembre di ogni anno. Non è, invece, consentito richiedere cambi di regime da part-time a full-time, e viceversa, durante l'anno accademico. Lo studente impegnato a tempo parziale, iscritto all'Università di Verona, ha tutti i diritti di uno studente impegnato a tempo pieno.

Art. 3

Le strutture didattiche ricevono le richieste degli studenti ed hanno il compito di definire il percorso formativo anche attraverso la predisposizione di moduli standardizzati predefiniti.

L'organizzazione didattica del part-time, rispetto a quella tradizionale, viene definita autonomamente dalle strutture didattiche.

Art. 4

Lo studente che si iscrive a tempo parziale è tenuto a versare la quota intera della tassa regionale per il diritto allo studio, la quota intera della tassa di iscrizione, il premio di assicurazione, l'imposta di bollo e il 50% della quota di contributi versato dagli studenti iscritti al medesimo corso a tempo pieno. La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato; qualora lo studente vada fuori corso, rispetto alla durata concordata, non potrà più usufruire dei benefici del part-time e dovrà dunque versare le tasse nella misura ordinaria. Il contributo complessivo che l'Ateneo dovrà introitare alla fine del periodo concordato non potrà essere inferiore a quello complessivo stabilito dagli Organi Accademici per gli studenti a tempo pieno.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Art. 5

Lo studente che non si sia laureato entro la sessione straordinaria dell'ultimo anno del periodo concordato potrà iscriversi fuori corso; la possibilità di andare fuori corso è commisurata ad un periodo pari a:

due anni se iscritti ad un corso di laurea;

tre anni se iscritti ad un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico;

un anno se iscritti ad un corso di laurea specialistica/magistrale.

Superato tale periodo, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta e la struttura didattica competente di riferimento provvederà, dopo le opportune verifiche, a determinare gli eventuali nuovi debiti formativi per il conseguimento del titolo.

Art. 6

Lo studente potrà conseguire il titolo di studio anche prima della scadenza del periodo concordato, ma per sostenere anticipatamente l'esame finale di laurea dovrà comunque aver pagato la contribuzione complessiva dovuta per tutto il periodo concordato.

Art. 7

In caso di passaggio ad altro corso di studi, lo status di studente part-time rimane sospeso, nel senso che l'interessato dovrà fare una nuova richiesta alla struttura didattica del nuovo corso di studio, qualora per la struttura didattica di arrivo sia previsto il part-time, in caso contrario lo studente perde la possibilità di essere in regime di part-time.

Art. 8

Norme transitorie.

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2007/2008, per gli immatricolati nel predetto anno accademico.

Lo studente già iscritto ad un Corso di studi, di cui all'art. 1, all'atto dell'emanazione del presente Regolamento può fare richiesta di tempo parziale entro il 1° settembre 2007.

Il regime di tempo parziale relativamente agli effetti economici viene applicato a partire dall'anno della prima richiesta.

Gli studenti iscritti alle lauree specialistiche che abbiano già ottenuto l'iscrizione in qualità di studente a tempo parziale dovranno regolarizzare la loro posizione in base all'attuale normativa, confermando la richiesta di tale "status" entro il 1° settembre 2007. Gli effetti giuridici avranno decorrenza retroattiva a partire dalla data di approvazione della richiesta da parte della struttura didattica competente di riferimento, mentre gli effetti economici entreranno in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

